



COMUNE DI PIACENZA

**"Criteri" per la gestione del Servizio di Volontariato-Cittadinanza Attiva
(Regolamento della Partecipazione - DCC n.23 del 16.9.2013 - art.26)**

Art.1 Principi Generali

1. I presenti criteri disciplinano lo svolgimento del Servizio di Cittadinanza Attiva- Volontario finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di cittadini residenti o domiciliati e/o che operano, lavorano o studiano sul territorio comunale, delle forme associative formali e informali iscritti all'Albo comunale ("Associazioni"), associazioni professionali, di categoria e datoriali. Cooperative, scuole e/o servizi per l'infanzia. Le Cooperative che hanno in gestione servizi comunali a seguito di gare ecc. , possono proporre progetti di cittadinanza attiva che non siano riferiti ad aree di attività inerenti quelle oggetto del servizio affidato.

2. Il servizio di cittadinanza attiva - volontariato è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita (non remunerata) con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.

3. Il servizio di cittadinanza attiva- volontariato è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, e promuove la convivenza civile, la cura e il controllo dei beni comuni, la coesione sociale e la partecipazione alle politiche pubbliche con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

4. L'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

Art. 2 Oggetto

1. L'attività di cittadinanza attiva- volontariato disciplinato dai presenti "criteri" ha ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dall'amministrazione comunale o da soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per collaborare alla ottimale erogazione dei servizi di pubblica utilità, oltre che per la manutenzione e valorizzazione dei beni comuni ai sensi dei presenti "Criteri attuativi"

Art. 3 Attività

1. Il servizio di cittadinanza attiva- volontariato riguarda interventi ordinari inerenti le attività e i beni comuni di proprietà e/o competenza del Comune di Piacenza nonché i servizi di interesse generale, a titolo esemplificativo, si suddividono nelle seguente aree:

- **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc

organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza, censimenti nel territorio comunale, valorizzazione delle attività ricreative e sportive;

- **AREA CIVILE** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura
Tra queste, a titolo esemplificativo, si indicano: cura degli edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, *cura* del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati), cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche, di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive, coltivazione degli orti pubblici, accompagnamento casa-scuola dei bambini (pedibus), supporto nell'aiuto a persone bisognose e sole, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, centri di aggregazione ...) ecc., cancellazione delle scritte vandaliche, collaborazione a favore della Associazione "Insieme per l'Hospice" O.n.l.u.s. e della Fondazione "Casa di Iris", supporto nella realizzazione di momenti conviviali organizzati.

- **AREA GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, ...); distribuzione comunicazioni comunali, locandine, ecc. , supporto occasionale in attività di censimenti e ricerche sul territorio comunale, (I volontari non potranno assumere le competenze dei messi comunali).
Supporto alle attività integrative per i nidi e le scuole d'infanzia (realizzazione di piccoli orti botanici, ecc)

Diffusione dell'uso delle nuove tecnologie, di lingue straniere, dei mestieri antichi.

Apertura, chiusura e gestione dell'attività propria e/o in collaborazione con l'amministrazione comunale in strutture comunali (ex scuola di Roncaglia, biblioteca di strada, ecc.).

Attività di supporto presso il canile municipale. I volontari verranno coordinati direttamente dal responsabile della struttura e potranno dedicarsi alle attività previste dalle vigenti "Norme tecniche per i volontari del canile.

2. Al fine di agevolare il percorso partecipativo dei cittadini il Comune si riserva la facoltà di pubblicare l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture che potranno formare oggetto di interventi manutenzione, riqualificazione e valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti.

4. Le Associazioni, le associazioni professionali, di categoria e datoriali. cooperative, scuole e/o servizi per l'infanzia o i singoli cittadini costituitosi in gruppo, **possono proporre all'Amministrazione comunale progetti propri da inserire nel percorso di cittadinanza attiva.** E' competenza dell'Amministrazione Comunale e dei Responsabile dei Servizi interessati verificare e approvare i progetti proposti, e attivare un Patto di partecipazione con i proponenti.

5. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità dei volontari.

6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo, di cui al successivo art. 4, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

7. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. **In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dai presenti "criteri" potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico. L'attività svolta nell'ambito di cittadinanza attiva di cui ai presenti criteri attuativi non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia e** non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. I volontari non potranno occupare, in alcun modo, i posti vacanti nella dotazione organica del comune.

Resta inteso che la disponibilità di ciascun cittadino attivo è volontaria sia per quanto riguarda i mesi, le settimane i giorni e le ore. Ogni cittadino attivo dichiarerà nella sua domanda (che sarà annuale) il tempo in cui ritiene di dare disponibilità sia in mesi che ore.

8. E' escluso dalle attività di cittadinanza attiva-volontariato il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni

Art. 4 Albo della Cittadinanza Attiva

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui ai presenti "criteri attuativi" e previsti dal Regolamento della Partecipazione sopra riportato, è istituito l'Albo della cittadinanza attiva-volontariato, suddiviso per:

- singoli volontari
- Associazioni, associazioni professionali, di categoria e datoriali. cooperative, scuole e/o servizi per l'infanzia.
- area di attività, nel quale ci si può iscrivere al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.

2. La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi ad iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso e alla sua pubblicazione sul sito comunale.

3. Entro il **31 dicembre di ogni anno**, le persone o le associazioni interessate alle attività e ai servizi di cui ai presenti "criteri attuativi" potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo.

4. Le domande dovranno indicare:

- Generalità complete e la sua residenza e recapiti;
- Possesso dei requisiti richiesti;

- l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione; esclusione dall'elettorato politico attivo. (come meglio specificato art.5 - Requisiti)
- Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dai presenti criteri;
- Disponibilità in termini di tempo (mesi, ore, giorni);
- Eventuali strumenti/mezzi/attrezzature propri da mettere a disposizione, autocertificandone la conformità quando prevista; *l'utilizzo di tali strumentazioni verrà consentito a seguito di autorizzazione da parte degli Uffici comunali interessati.*
- Accettazione incondizionata dei presenti "criteri".

5. La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo all'Albo di Cittadinanza attiva.

6. Entro **31 gennaio** di ogni anno verrà formato l'Albo della Cittadinanza Attiva e pubblicato sul sito dell'Ente. L'Albo verrà rinnovato ogni anno.

7. *Non è richiesta l'iscrizione all'Albo di cittadinanza attiva, pur rientrando in attività/servizi di cittadinanza attiva:*

- a) *per quei cittadini che prendono parte all'intervento comunale denominato "Contratto sociale" o iniziative similari (anche regionali e nazionali) che prevedano cioè l'attività volontaria quale parte di un patto di attivazione sottoscritto dal competente servizio sociale e dall'utente che beneficia di misure di sostegno al reddito. Tali interventi sono finalizzati a promuovere la responsabilizzazione, la reciprocità e l'integrazione delle persone in carico al servizio sociale e rispondono a specifici criteri di organizzazione e gestione e sono quindi oggetto di differente regolamentazione.*
- b) *per i volontari Auser in quanto la regolamentazione della loro attività è oggetto di specifica convenzione tra il Comune di Piacenza e l'Auser. Si tratta di attività che fanno riferimento al volontariato organizzato e che per le loro caratteristiche richiedono in prevalenza da parte dei volontari e dell'Associazione cui aderiscono la disponibilità a garantire continuità e regolarità dell'impegno nel corso dell'anno.*
- c) *Per i richiedenti asilo o protezione internazionale accolti sul territorio comunale che prestassero attività volontaria nell'ambito di specifici progetti di intervento attivati in conformità alla vigente normativa relativa all'accoglienza. Tali interventi saranno oggetto di specifica e separata regolamentazione.*

Art. 5 Requisiti

1. I cittadini che intendono svolgere servizio di cittadinanza attiva-volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere residenti o domiciliati nel Comune di Piacenza e/o operano, lavorano o studiano sul territorio comunale;
- età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 80 anni; (i minorenni che abbiano compiuto i 16 anni, se autorizzati dai genitori.) Per i volontari del canile, l'età minima è di anni 18.
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi (autocertificazione) (è facoltà dell'amministrazione comunale richiedere certificato medico se lo si ritiene opportuno per lo svolgimento del progetto stesso);
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la libertà personale.

- assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

2. **Per le Associazioni** è richiesta l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni;

3. *Gli Altri soggetti interessati dovranno avere sede o svolgere attività anche nel Comune di Piacenza e dovranno perseguire scopi che siano compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Piacenza;*

4. I volontari impiegati dalle associazioni e altri soggetti dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

ART. 6 Patto di partecipazione

1. Il patto di partecipazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli interventi. Il contenuto varia in relazione al grado di complessità dei progetti e degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

2. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di partecipazione fra l'Amministrazione e singoli volontari e/o associazioni, questi ed i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere apposito **patto** riguardante:

a. per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a fornire i materiali se necessari e se previsti;
- l'individuazione, in base al tipo di intervento, di tutti gli eventuali procedimenti necessari, quali acquisizioni di pareri e atti di assenso, adozione di provvedimenti e/o atti di propria competenza;
- l'impegno all'espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti per le fattispecie attività/servizi oggetto del Patto.

b. per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di partecipazione attiva ai servizi di pubblica utilità, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito, dichiarandosi altresì disponibili in relazione alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

c. alle associazioni, oltre ai requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, verrà inoltre richiesto:

- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività o dei progetti.

3. E' facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento il Patto di partecipazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

4. Con la sottoscrizione del modulo entrambe le parti si impegnano a rispettare i rispettivi doveri ed oneri; il modulo viene inoltre allegato il programma operativo dell'intervento firmato dal responsabile comunale e sottoscritto dal volontario/i per accettazione.

5. I patti di partecipazione sottoscritti sono pubblicati sul sito comunale al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7 Modalità di svolgimento dell'attività

1. I volontari di cittadinanza attiva e le associazioni inserite nell'Albo e gli altri soggetti interessati presteranno la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile del servizio competente. Il Responsabile dell'ufficio comunale, competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari, provvede, avvalendosi del personale comunale (Tutor), ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative; stabilirà le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizzerà corsi di formazione.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente "criteri attuativi". In tal caso prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione comunale e presentate da gruppi di cittadini, associazioni e altri soggetti indicati e in assenza si procederà secondo l'ordine di presentazione della domanda.

3. I volontari e le associazioni verranno organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento del compito concordato; ogni gruppo di lavoro e/o associazione sottoscriverà un apposito patto sulle attività da svolgere e sulle modalità di svolgimento.

4. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di volontario e numero di iscrizione all'Albo. Nel caso di funzioni di vigilanza viene rilasciata anche una eventuale casacca di identificazione.

5. Il volontario dovrà rendicontare la presenza in apposito modulo (autodichiarazione) agli uffici preposti, secondo i tempi concordati alla firma del patto partecipativo. Dal modulo dovrà evidenziarsi la corrispondenza tra i tempi del volontariato prestato e quanto dichiarato nella domanda.

6. Per ogni gruppo di cittadini o associazione dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con gli uffici preposti e a cui segnalerà eventuali problematiche.

7. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti.

Art. 8 Rinuncia, revoca e cancellazione dall'albo

1. I volontari o le associazioni potranno rinunciare all'attività di cittadinanza attiva avvisando gli uffici preposti con un preavviso di almeno 30 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il volontario/associazione verrà cancellato per l'anno solare di riferimento dall'Albo.

Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria partecipazione alle attività di cittadinanza attiva, dandone tempestiva comunicazione agli uffici interessati. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.

L'attività partecipativa si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'attività di cittadinanza attiva medesima.

2. L'Ente potrà revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti. Nel caso di inadempimento ovvero di sopravvenienza di sentenze passate in giudicato di cui all'art. 5 e si procederà alla cancellazione immediata dall'Albo.

3. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
- ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.

Art. 9 Assicurazione e disposizioni in materia di obblighi di sicurezza

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

2. Per quanto attiene alle associazioni e agli altri soggetti gli stessi dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il volontario/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative

4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, cui si potrà rivalere ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.

5. L'art. 3, comma 12 bis del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i., individua gli obblighi di sicurezza che i soggetti promotori devono adempiere nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/1991. I soggetti promotori, come anche il Comune o l'ente locale in favore dei quali viene realizzato il progetto sono destinatari degli obblighi di sicurezza ai sensi del predetto art. 3, comma 12/bis, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/1991. Nella fattispecie in questione gli obblighi in materia di salute e sicurezza gravano quindi sia sul soggetto promotore (le svariate forme associative di cui all'art. 1) , sia sul Comune, quali beneficiari del progetto di pubblica utilità.

Art. 10 Mezzi e attrezzature

1. Il Comune di Piacenza, laddove necessario e se ne avrà la disponibilità, potrà fornire a ciascun volontario o associazione dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica, mezzi e attrezzature, salvo altro progetto concordato con gli stessi.

2. I dispositivi di sicurezza, i mezzi e le attrezzature verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente. Nel caso che i dispositivi di sicurezza , i mezzi

e le attrezzature vengono reperiti dai volontari dovrà essere prevista una autocertificazione, con dichiarazione scritta, che garantisca la conformità.

3. L'Amministrazione Comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità e i mezzi concordati con lo Sponsor.

Art. 11 Obblighi e responsabilità del volontario

1. Il volontario/associazione è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del patto sottoscritto; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.

2. Ciascun volontario è tenuto a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- non dedicarsi, durante l'attività di volontariato, ad attività estranee a quelle per cui è stato firmato il patto; notificare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali assenze, interruzioni o impedimenti a svolgere le proprie mansioni di volontario;
- segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.

3. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione comunale tutta ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

4. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario/associazione, gli uffici preposti provvederanno all'immediato allontanamento dall'attività/servizio e alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

5. Gli uffici competenti verificheranno periodicamente il corretto svolgimento dell'attività e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Art. 12 Riconoscimenti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale, potrà, se lo ritiene opportuno, conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.

2. Nel caso che per recarsi nel luogo di attività il volontario debba utilizzare il proprio mezzo, potranno essere individuati spazi dedicati al parcheggio gratuito nelle disponibilità della stessa amministrazione

3. Alle associazioni e/o agli altri soggetti collettivi l'Amministrazione può conferire agevolazioni (collaborazioni in attività e iniziative organizzate dagli stessi.....) in cambio del tempo e delle risorse messe a disposizione.

4. Agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal Comune

5. Le attività svolte nell'ambito dei patti di partecipazione di cui all'articolo 6 dei presenti Criteri sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni sui tributi locali.

Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

6. I "cittadini attivi" che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento. L'uso degli spazi è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

7. L'Amministrazione può prevedere anche altre forme di agevolazioni, sia per i singoli che per le associazioni, che verranno comunicate annualmente, senza oneri a carico dell'Ente.

*8. Facendo seguito a quanto previsto d.lgs. 50/16, art. 190 e dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune di Piacenza, **se lo riterrà opportuno, dopo attenta verifica e approfondimenti, potrà definire ogni anno, e se vi saranno le condizioni finanziarie e legislative per attuarli, con apposita delibera, il regolamento e le condizioni per la realizzazione del baratto amministrativo** al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali, *per periodi limitati e definiti, inerenti al tipo di attività posta in essere*, stabilendo le categorie di attività e i relativi tributi.*

Art. 14 Entrata in vigore e sperimentazione

1. I presenti Criteri entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sono soggetti ad una sperimentazione di anni due dalla sua approvazione. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verificherà, con il coinvolgimento dei cittadini l'attuazione dei presenti Criteri al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni dei presenti criteri devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di cittadinanza attiva-volontariato.

2. Per l'anno 2017 le domande per l'iscrizione all'Albo e/o le proposte di progetti devono essere fatte pervenire all'Ufficio preposto entro e non oltre il 15 ottobre 2017. L'albo verrà pubblicato entro il 31 dicembre 2017 e avrà durata di un anno.

3. Per l'anno 2017 l'Albo dei cittadini attivi verrà tenuto e aggiornato dall'Ufficio Partecipazione che provvederà alla sua pubblicazione sul sito comunale. Gli uffici competenti provvederanno direttamente ad avvalersi dei volontari secondo quanto previsto dai criteri, e comunicando all'Ufficio partecipazione i volontari attivi e eventuali defezioni e cancellazioni dall'Albo. L'Ufficio partecipazione provvederà anche a dare pubblicizzazione sia dei progetti proposti dalla amministrazione che necessitano di volontari, sia dei progetti proposti da gruppi di cittadini o associazioni che rientrano nelle attività di Cittadinanza attiva, sia delle verifiche periodiche e finali dell'attuazione dei progetti e/o attività e dei patti di partecipazione stilati.

4. Gli interessati autorizzano l'Amministrazione, in ottemperanza alla legge 196/2003 al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

5. Per quanto non disciplinato nei presenti criteri, troveranno applicazione le norme vigenti in materia. servizio civico.

Norme transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore dei Criteri potranno essere disciplinate dai patti di partecipazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.